



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

Deliberazione n° 15 del 26.01.2023

OGGETTO: Ammissione parziale: Istanza di ammissione alla massa passiva n° 89 del 27.03.2017 degli eredi Sindoni Giuseppe: **Sindoni Giovanni (1973), Sindoni Angela Maria Anna e Fuoti Rosa.**

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventisei del mese di gennaio, alle ore 16,30 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:


C	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente		
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente		assente giustificato
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente		

Partecipa alla riunione il Sig. Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

- ☞ il Comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;



- ☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;
- ☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;
- ☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "*Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", stante la stima della massa passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'Ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;
- ☞ con deliberazione giunta n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "*Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000*", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:

- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
- i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- i debiti derivanti da transazioni compiute dall'Organo Straordinario di Liquidazione ai sensi del comma 7;
-

c) ai sensi dell'art.258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali:

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'Ente;
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva assunta al protocollo generale dell'Ente con **n°14761-28.03.2017 ed al prot. dell'Osl n.232-30.03.2017** nonché acquisita in seno all'elenco delle istante pervenute all'Organismo con il n.89,

presentata dai componenti, sigg.ri: **Sindoni Giovanni (1973), Sindoni Angela Maria Anna e Fuoti Rosa**, tutti nella qualità di coeredi pro-indiviso del sig. Sindoni Giuseppe, diretta ad ottenere il pagamento della somma di **euro 232.528,34** per il risarcimento dei danni, con oneri accessori compresi, per immobile interessato ai lavori di **Costruzione dell'Asse Viario di Raccordo dell'Autostrada ME/PA e la Città ed il Porto di Milazzo in esito alla Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.80 del 2016 e della Corte d'Appello di Messina n.649 del 2010 nonché del rimborso delle spese processuali liquidate nei vari giudizi dai medesimi promossi contro il Comune di Milazzo;**

Dato Atto che gli istanti, come innanzi identificati, indicavano nella stessa istanza, ai fini di ogni comunicazione afferente il procedimento di inserimento nel passivo, **lo studio del proprio legale avv. Pietro Carrozza Via C. Battisti 167 Messina con pec: pietrocarrozza@pec.studiocarrozza.it , email: info@studiocarrozza.it ;**

Atteso che:

- ☞ in esito all'istruttoria ex art. 254, comma 4, del d.lgs. N° 267/2000, veniva comunicato agli istanti ai sensi art.10-bis della Legge 241 del 1990 e ss.mm.ii., mediante **avvio del procedimento del 04.01.2017 (rectius 04.01.2018) prot. 26/OSL, che il credito richiesto veniva ricondotto alla somma complessiva ed indivisa per la quota parte (1/2) determinato a titolo di risarcimento del danno, oneri accessori, rimborso spese processuali del giudizio di 1^ e 2^ grado, giudizio di ottemperanza presso Tar Sicilia Catania e CGA Sicilia, spese vive ed ulteriori rimborsi, di esatti € 172.038,09,**
- ☞ con la superiore comunicazione veniva data facoltà agli istanti di presentare per iscritto **osservazioni**, eventualmente corredate da ogni utile documentazione, con l'avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto comunque alla definizione del procedimento;

Rilevato che gli istanti, come sopra richiamati, con nota datata **10.01.2017 (rectius 10.01.2018), acquisita al protocollo generale con il n.2046 del 18.01.2018 ed al protocollo OSL n.210 del 24.01.2018,** depositavano agli atti dell'Organismo preposto, osservazioni, in esito alle quali riaffermavano la correttezza della loro richiesta, succintamente, in quanto, alla determinazione comunale, opponevano che:

- ☞ gli interessi erano stati stimati al tasso legale e non nella misura del 4% annuo sull'importo via via rivalutato sino al 31.05.2017;
- ☞ non potevano essere detratti gli importi di € 7.396,65, quale primo deposito eseguito, e di € 29.364,86, quale secondo deposito eseguito, nonché gli importi per interessi di deposito stimati al tasso fisso dell'1,50%;
- ☞ non poteva essere detratto l'importo di € 6.014,98 per la minore durata della occupazione legittima perchè il detto importo era stato liquidato in esito alla Sentenza della Corte d'Appello di Messina, le cui statuizioni erano passate in cosa giudicata;
- ☞ veniva confermato l'importo di complessivi € 29.697,56 (da ripartire per 1/2) per spese giudiziali;
- ☞ inoltravano richiesta di incontro con l'organismo pro-tempore unitamente ed in presenza del loro avvocato;

Considerato nel merito delle superiori osservazioni quanto segue:

-che il calcolo del credito, *prima facie* prospettato, aveva tenuto conto che le magistrature interpellate avevano liquidato gli interessi nella percentuale del tasso

fisso del 4% sulla somma via via rivalutata, applicando detto criterio fino alla data della sentenza del giudice di *prime cure*, posto che, dopo la sentenza, il definito debito di valore si trasforma in debito di valuta (non trovando più applicazione la rivalutazione monetaria), provvedendo, pertanto, ad applicare solo a decorrere da detta data gli interessi nella misura del tasso legale ed in ogni caso non oltre l'8.11.2016 che è la data di dichiarazione di dissesto;

-che le annualità di occupazione legittima erano state defalcate per il fatto che in esito alla Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. e della Corte d'Appello di Messina, le quali presiedevano alla presente fattispecie creditoria, nell'indicare la data in cui la procedura era divenuta illegittima, avevano de facto sovrapposto, periodi di occupazione legittima a periodi di occupazione illegittima, statuendo, ancorchè in sede distinta, per entrambi i periodi gli indennizzi dovuti;

-che gli estremi dei depositi amministrativi obbligatori (**Quietanze n. 903 del 18.12.1991 e n.192 del 24.02.1997**) erano stati esattamente indicati nei prospetti di computo del responsabile del procedimento e che i sigg.ri Sindoni Giuseppe e Cosimo, danti causa e comproprietari per 1/2 ciascuno, ne avevano effettivamente richiesto lo svincolo, accordato con Determinazione Dirigenziale n.270 del 2001 ed eseguito con mandato di pagamento della Cassa DD.PP. del 20.09.2001;

-che gli importi delle spese processuali non potevano ricomprendere le spese del precetto che non era divenuto definitivo;

Considerato, altresì, che nel merito delle superiori osservazioni è stato ritenuto:

-di dovere approfondire l'aspetto afferente alla data in cui effettivamente gli interessi sulla sorte capitale (risarcimento del danno) andavano liquidati al tasso fisso del 4% sulla somma via via rivalutata, in quanto la giurisprudenza si era interrogata sul fatto se la trasformazione in debito di valuta potesse seguire alla data della sentenza ovvero alla data in cui la stessa aveva acquisito la qualità di cosa giudicata;

-di dovere prendere atto che la sovrapposizione parziale degli indennizzi per indennità per occupazione legittima ed illegittima, seguivano a sentenze passate in giudicato che non si aveva facoltà di rettificare nella presente sede;

-di dovere mantenere fermo il defalco delle somme depositate perchè i detti depositi erano esistenti e documentati e viepiù dei detti depositi, i proprietari interessati, nelle persone dei danti Causa Sindoni Giuseppe e Sindoni Cosimo ne avevano richiesto lo svincolo ritualmente accordato ed eseguito dalla Cassa Dd.PP.;

-che relativamente agli importi defalcati per spese processuali, anche qui andava mantenuto fermo il defalco delle somme di cui al precetto del 18.04.2012, che non era divenuto definitivo ed era decaduto perchè era stata abbandonata la procedura esecutiva per la liquidazione del credito;

Rilevato, espressamente, che gli interessi al 4% sulla somma via via rivalutata sono stati computati fino alla data in cui la sentenza di primo grado ha acquisito la qualità di cosa giudicata e non fino alla data della sentenza, così come ha avuto a pronunciarsi, più recentemente, autorevole giurisprudenza, il cui requisito, nella fattispecie, tenuto conto del giudizio in appello alla sentenza del giudice di prime cure e dell'informativa del legale del Comune di Milazzo (nota 09.02.2011 prot. 4425/1345), è passata in giudicato in data **08.04.2011**;

Vista la ricognizione delle somme determinate in favore dei componenti Sindoni per effetto della Sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n.80 del 2006, della Corte d'Appello di Messina n.649 del 2010, del TAR Sicilia Catania n.2874 del 2013 e del CGA Sicilia n.703 del 2015, rilasciata dal Responsabile del Procedimento, Istrutt. Dir.vo Amm.vo Santa Mondello, prot. n°94841 del 22.11.2022, nella quale, il debito complessivo in favore dei sigg.ri Sindoni Giovanni (1973), Sindoni Angela Maria Anna e Fuoti Rosa, ciascuno titolare della quota di 1/3 di 1/2 dell'intero, viene ora

ascritto ad esatti **€. 192.990,44 (1/2)**, il cui importo risulta determinato, succintamente, nel complessivo, come segue:

-Per risarcimento danni ed oneri accessori (interessi al tasso del 4% sulla somma via via rivalutata e rivalutazione monetaria) ed ulteriori interessi legali alla data del dissesto al netto delle somme depositate e svincolate ed oneri accessori

€. 357.511,22

-Per Spese Legali e Processuali comprensive di Spese Generali (15%) CPA ed IVA, per il giudizio di merito di 1[^] e 2[^] grado e per i giudizi di ottemperanza al giudicato di 1[^] grado e di appello

€. 18.762,93

-Per altri rimborsi (spese di registrazione vari giudizi)

€. 9.706,74

Totale €.385.980,89

la quale somma ricondotta alla quota di 1/2 è pari ad esatti:

€.192.990,44

per la quale **il pro-quota (ulteriore 1/3) è determinato in esatti €. 64.330,15 in favore di** ciascuno dei signori:

-Sindoni Giovanni nato a Milazzo l'1.05.1973 con C. F. SND GNN 73E01 F206V;

-Sindoni Angela Maria Anna nata a Milazzo il 28.08.1968 con C. F. SND NLN 68M68 F206W;

-Fuoti Rosa nata ad Oliveri il 30.08.1936 con C.F. RSO 36M70 G036Z,

dalla cui prospettazione è possibile sempre ammettere solo un inserimento parziale del credito instato dai medesimi componenti Sindoni;

Atteso che:

☞ anche l'esito della superiore ricognizione e dell'istruttoria ex art. 254, comma 4, del d.lgs. n° 267/2000, è stato formalmente comunicato ai componenti Sindoni, al domicilio dai medesimi eletto, inoltrando apposita pec del **15.12.2022 prot.1097-OSL;**

☞ gli istanti, per voce del proprio legale, avv. Pietro Carrozza, con nota acquisita con messaggio n.830353 del 29.12.2022 acquisito al prot. 1125-OSL del 30.12.2022 manifestavano la volontà di **"....aderire alla proposta di debito riconoscibile ed ammissibile nella misura di euro 192.990,44 pari ad euro 64.330,15 ciascuno"** ;

Ritenuto, pertanto, che l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 89 presentata dai componenti Sindoni Giovanni (1973), Sindoni Angela Maria Anna e Fuoti Rosa, acquisita al protocollo generale n°14761-28.03.2017 ed al prot. dell'OSL n.232-30.03.2017, secondo le risultanze istruttorie come sopra riassunte, debba essere dichiarata:

-ammissibile parzialmente per le considerazioni che qui di seguito si espongono:

- ☞ trattasi di **credito liquido, esigibile e definitivo** perchè conseguente a Sentenze del Tribunale di Barcellona P.G. n.80 del 2006, della Corte d'Appello di Messina n.649 del 2010, del Tar Sicilia Catania n.2874 del 2013 e del Consiglio di Giustizia Amm.vo per la Regione Sicilia n.703 del 2015;
- ☞ trattasi di fattispecie debitoria coerente alle prescrizioni normative regolatrici della materia e di cui all'art.252, co.4, del D.Lgs.267 del 2000 e di cui all'art.5, co.2, del d.l. 80 del 2004 , conv. in L.140 del 2004 che così testualmente recita " ai fini dell'applicazione degli artt. 252, co.4, e 254, co.3, del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n.267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto di gestione di cui all'art.256, co.11, del medesimo testo unico";
- ☞ trattasi espressamente di fattispecie risarcitoria (risarcimento del danno da occupazione illegittima) che consegue alla realizzazione dei lavori per la Costruzione dell'Asse Viario di Raccordo dell'Autostrada ME/PA per immobile la cui acquisizione **è stata fissata a giugno 1993;**
- ☞ il credito-pro-quota (1/2) indicato nell'istanza dei germani Sindoni Giovanni (1973), Sindoni Angela Maria Anna e Fuoti Rosa di complessivi **€.** **232.528,34,** si è dimostrato **maggiore rispetto** l'importo cui era obbligato il Comune di Milazzo per i seguenti concorrenti motivi:
- ☞ gli oneri accessori , con l'interesse al tasso fisso del 4% sulla somma via via rivalutata, sono stati computati sino al maggio 2017 anche oltre la data di dichiarazione del dissesto;
- ☞ non era stato operato alcun defalco delle somme già svincolate e pagate e relativi accessori;
- ☞ per le spese legali erano stati considerati gli importi precettati e non definiti con procedura esecutiva;

Visti:

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1-Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono, tutte, integralmente trascritte e riportate, di dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva **n°89** presentata dai coeredi per la quota di 1/2 complessiva del dante causa, sig. Sindoni Giuseppe, oggi componenti Sindoni Giovanni (1973), Sindoni Angela Maria Anna e Fuoti Rosa , (con elezione di domicilio presso l'avv. Pietro Carrozza) acquisita al protocollo **n°14761-28.03.2017 ed al prot. dell'OSL n.232-30.03.2017 :**

- **ammissibile parzialmente,** secondo quanto graficamente espresso nel prospetto che segue:

N° Istanza	Richiesti	Ammesso	Non Ammesso
n.o. 89	€. 232.528,34,	€.192.990,44	€.39.537,9

in quanto, "succintamente", l'ammontare del credito ab origine richiesto, non risultava coerente alla trasformazione del credito di valore in debito di valuta, della data di dichiarazione di dissesto oltre la quale non sono dovuti gli oneri accessori, non ha tenuto conto degli indennizzi già svincolati e liquidati ed ha ricompreso spese di atti non definitivi e decaduti.

2- Dare Atto che, in dipendenza di quanto deliberato al p.1, il pro-quota determinato in favore di ciascuno dei comparenti Sindoni (1/3), quali risultano i sigg.ri:

-Sindoni Giovanni nato a Milazzo l'1.05.1973 con C. F. SND GNN 73E01 F206V;

-Sindoni Angela Maria Anna nata a Milazzo il 28.08.1968 con C. F. SND NLM 68M68 F206W;

-Fuoti Rosa nata ad Oliveri il 30.08.1936 con C.F. RSO 36M70 G036Z,
è di esatti €. 64.330,15 , definito sulla base dell'importo relativo alla metà indivisa dell'intero, che è di esatti €.192.990,44.

3-Dare Atto che in dipendenza della procedura straordinaria di liquidazione, adottata dal Comune di Milazzo, il superiore importo ammesso nella massa passiva deve intendersi quale importo posto a base della successiva proposta transattiva, avendo riguardo ai modi ed ai criteri definiti, in via generale ed astratta, con deliberazione n.194 del 27.10.2021 e non tiene conto di eventuali ritenute di imposte, applicabili al caso di specie, di cui all'art. 11, p. 5, del D.Lgs. 30/12/1991 n. 413 .

4-Di disporre la notifica del presente provvedimento agli istanti Sindoni Giovanni (1973), Sindoni Angela Maria Anna e Fuoti Rosa, presso il domicilio eletto, qual è quello dell'avv. Pietro Carrozza , a cura dell'ufficio di supporto all'OSL.

5-Di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- al Giudice Amministrativo o Ricorso Straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
- al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo.

6-Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378.

7-Di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:

- Sindaco;
- Segretario Generale;
- Dirigenti dei settori;
- Ufficio Messi, per la pubblicazione on line all'albo pretorio.

La presente deliberazione sempre a cura del personale dell'OSL verrà inserita:
° sul sito internet del Comune;
° sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Responsabile del procedimento
L'Istrutt. Dir. Amm.vo
Santa Mondello




ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE


Il Presidente - dott. Fortunato Pitrola

Il Componente - dott.ssa Maria Leopardi assente giustificato


Il Componente - dott. Rosario Caccamo





Il Segretario Verbalizzante


Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 27-01-2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
